

Sent. n°	4710/2022
N. RGAC	1559/2019



Dispositivo pubblicato in udienza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro

nella persona dei Magistrati:

Alessandro Nunziata	Presidente rel.
Alessandra Tremontozzi	Consigliere
Michele Forziati	Consigliere

all' udienza del 29-11-2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in 2° grado iscritta al n.1559-19 RGAC, vertente

TRA

CAPORALI Mirella (avv.ti Ernesto Carpio e Nicoletta Piervenanzi)
parte appellante

E

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del
legale rappresentante pt (avv. Raffaella Piergentili)

parte appellata

dando lettura del seguente

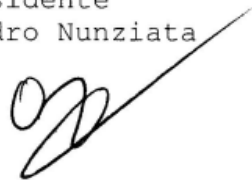
dispositivo

rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta l' appello;

condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.500, oltre oneri riflessi;

dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell' art.13 DPR n.115-02.

Il Presidente
Alessandro Nunziata

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long, sweeping diagonal stroke.

OGGETTO: ricorso in appello depositato il 23-5-2019 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 28-11-2018.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.

Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Uomo Piu' s.r.l. (matricola Inps 703559712500) con la qualifica di commessa III livello dal 22.4.1993 al 19.9.2011, lamentato di non aver ricevuto le retribuzioni relative alle mensilità di agosto e settembre ed il TFR (oltre ai ratei di 13° e 14° mensilità e ferie), esposto di essersi rivolta alla CGIL tramite la quale aveva presentato domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento della ex datrice di lavoro, domanda che non era stata esaminata per insufficiente realizzo ai sensi dell'art.102 L.F., dedotto di aver presentato domanda in data 11.4.2016 al **Fondo di Garanzia** INPS richiedendo il pagamento delle ultime due mensilità e del TFR; che l'Inps aveva respinto in quanto non presentata online, lamentata l'illegittimità del diniego opposto, **concludeva** chiedendo accertare che l'Inps era tenuto ad erogarle l'importo relativo al **Tfr** e per l'effetto condannare l'Istituto a pagare **€ 27.111,34**, o altra misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione e spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'INPS rilevando come la ricorrente non aveva depositato alcuna domanda secondo le procedure vigenti, dovendo questa essere necessariamente inoltrata per via telematica. Concludeva quindi chiedendo la dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso e nel merito insisteva per il rigetto della domanda.

Con la **sentenza impugnata** il Tribunale ha così statuito:
dichiara il ricorso improcedibile;
compensa i compensi di lite.

Avverso questa sentenza ha proposto appello la lavoratrice.

Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha sostenuto che, in base alla circolare Inps n.46/2012, dal primo aprile 2012, le domande al Fondo di Garanzia dovessero essere depositate esclusivamente in via telematica attraverso tre tipi di canali (Web per i cittadini muniti di Pin, Contact Center attraverso il numero verde, Patronati) e ciò sarebbe statuito dall'art.38 c. 5 del DL 78/10, laddove la domanda amministrativa,



prevista come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ex art. 443 cpc, proprio perché rappresenta un vero e proprio atto introduttivo del procedimento amministrativo, non poteva avere una disciplina diversa da quella relativa agli atti giudiziari e prevedere un'obbligatorietà del telematico non richiesta per il processo civile; quindi la presentazione della domanda amministrativa in via cartacea a mezzo raccomandata, secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cpc, costituiva uno strumento dalla legge riconosciuto come idoneo per la realizzazione del risultato richiesto; in mancanza, si sarebbe verificata una disparità di trattamento fra processo civile e procedimento amministrativo anche in considerazione del fatto che il secondo era condizione di procedibilità del primo, con contrasto fra l'art. 38 comma 5 DL 78/2010, da una parte, e gli artt. 111 e 24 Cost, dall'altra;

-2 non si è pronunciato nel merito, statuendo che: la mancata attivazione di azione giudiziaria volta a recuperare i suoi crediti non precludeva l'accesso al Fondo di Garanzia, essendoci stata domanda di ammissione al passivo del fallimento, anche se, successivamente, non si è proceduto all'accertamento del passivo ai sensi dell'art. 102 LF; l'essere stata la lavoratrice licenziata non dal curatore fallimentare ma dal datore di lavoro non pregiudicava parimenti il suo diritto di accedere al Fondo di Garanzia, poiché la previsione di insufficiente attivo ai sensi dell'art. 102 LF e la successiva chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 LF andavano equiparate ad un pignoramento negativo e, quindi alle insufficienti garanzie patrimoniali, e la chiusura comportava la cancellazione e l'estinzione di una società di capitali che determinava l'impossibilità di aggredirla nuovamente (vedi messaggio Inps 4302/15).

Si è costituita la parte appellata, resistendo al gravame.

L' appello è infondato nei termini di seguito esposti.

Quanto al **motivo sub.1)**, statuisce l' art.2 L.297-82 che: 1) è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto; 2) trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei

relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

Il comma 5° dell' art.38 D.L.78/2010, come convertito, statuisce: "Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni ...".

Tale provvedimento organizzativo è stato adottato dall'Inps.

La circolare Inps n.46 del 2016 recita, infatti: il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha previsto il potenziamento dei servizi telematici. In relazione alla citata disposizione, il Presidente dell'Istituto ha adottato la determinazione n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini" la quale ha previsto dal 1 gennaio 2011 - pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo - l'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi. Le disposizioni attuative delle determina di cui sopra sono state adottate con circolare n. 169 del 31 dicembre 2010. Successivamente, con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 "Istanze e servizi Inps - Presentazione telematica in via esclusiva - Decorrenze", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con circolare n. 110 del 30 agosto 2011. Relativamente alle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, è stato stabilito che, a decorrere dal 1 aprile 2012, le stesse dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica ... In particolare, la presentazione delle domande di cui sopra dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali: **WEB** - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto; **Contact center multicanale** - numero verde 803164; **Patronati** - attraverso i servizi telematici offerti agli stessi ... In considerazione della rilevanza delle prestazioni, è stato previsto un periodo transitorio, durante il quale le domande potranno ancora essere presentate secondo le consuete modalità; tale periodo scadrà il 31 maggio 2012".



L'utilizzo "esclusivo" del canale telematico stabilito dall'Istituto previdenziale con la determina del 2011, sulla base della disciplina normativa su richiamata, ha l'effetto di introdurre una modalità di invio delle istanze, del genere di quella in esame, che rende inutilizzabile qualsiasi altra forma, con l'effetto di precludere all'Inps l'esame delle relative richieste (CdA Palermo n.104-21).

Tale interpretazione è altresì in linea con l'intenzione del legislatore di sostituire la modalità telematica di presentazione della domanda amministrativa a quella precedente cartacea. Siffatta intenzione, infatti, sarebbe del tutto elusa nella pratica ove si consentisse, in via generale ed alternativa, anche la modalità cartacea, possibilità questa che rischierebbe di tramutarsi in una fuga sistematica dalla forma digitale, con grave pregiudizio per le esigenze di correttezza della gestione informatica del beneficio in via amministrativa.

La disciplina sopra delineata attiene ovviamente alla presentazione della domanda amministrativa in condizioni di normalità e quindi non esclude che, in via eccezionale, il richiedente possa adottare la forma cartacea in caso di anomalia o malfunzionamento del sistema informatico, a lui non ascrivibile, dandone atto sia nella domanda amministrativa che, se del caso, in sede giudiziale.

Nella specie, tuttavia, la parte appellante non ha specificamente censurato la parte della sentenza impugnata nella quale si è statuito: "Ha esposto a verbale la difesa dell'istante in merito a precedente tentativo di invio telematico non andato a buon fine avendo risposto il Caf a cui l'istante si era rivolta che il sistema informatico la rifiutava in quanto mancante del titolo. Circostanza nuova, tardivamente dedotta, per altro in modo del tutto generico, quando in ricorso era già nota la circostanza che l'INPS aveva rifiutato la domanda presentata in data 11.4.2016 poiché non presentata on line (vedi cap.4). Per altro, anche qualora il CAF si fosse dichiarato impossibilitato all'invio, nulla avrebbe precluso alla ricorrente di rivolgersi ad altro patronato o di utilizzare gli altri canali di trasmissione indicati dalla menzionata circolare".

I principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa (artt.111 e 24), come si evince dal loro univoco tenore, si applicano al giudizio e non anche al procedimento amministrativo. La diversa disciplina si giustifica proprio in ragione della posizione assunta dall'istante in sede amministrativa, che presenta caratteri del tutto diversi da quelli che connotano la posizione della parte nel processo, posizione quest'ultima, in quanto tale, meritevole di una maggiore tutela, quale è quella garantita, per l'appunto, dai principi, costituzionali sopra indicati.



Per di più, l' avere previsto la presentazione di domanda "on line" come condizione di procedibilità non limita l' accesso dell' istante al processo, atteso che tale esigenza, come si è evidenziato, è sufficientemente tutelata, senza porre nel nulla le disposizioni vigenti, interpretandole, in linea con il diritto costituzionale di difesa, nel senso che resta autorizzata, in via eccezionale, l' adozione della forma cartacea, ma solo in presenza di anomalie o malfunzionamenti comprovati del sistema informatico, tali da non permettere l' utilizzo alcuno dei canali di trasmissione previsti dalla circolare, restando fermo, in via generale, l' obbligo della forma telematica normativamente previsto.

Il motivo è pertanto infondato.

Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l' appello deve essere rigettato.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell' art.13 DPR n.115-02.

Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore della causa (scagione fino ad euro 52.000), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

decide come da dispositivo in atti.

Il Presidente est.
Alessandro Nunziata

Alessandro Nunziata

Il CANCELLIERE
Dr. Bruno Balestracci



